



Avv. *Stefano Salerno*

Patrocinante in Cassazione

LEGGE 29/79 – DETERMINAZIONE DELL’ONERE DI RICONGIUNZIONE - SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

Registriamo un’inversione di tendenza della giurisprudenza di merito, la cui effettiva portata andrà attentamente valutata nelle evoluzioni che seguiranno nei prossimi mesi, con riguardo al contenzioso relativo alla determinazione dell’onere di ricongiunzione dei periodi di contribuzione obbligatoria versati in gestioni diverse da quella cui l’assicurato risulti iscritto.

Oggetto del contendere è il computo dell’interesse composto annuo del 4,5% previsto dall’art. 2 comma 2 L. 29/79 da applicarsi ai contributi versati nelle gestioni differenti da ricongiungere, tali, in sostanza, da ridurre l’ammontare dell’onere di ricongiunzione.

Si segnala da ultimo la Sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro n. 1296/2017 – pubblicata in data 09.02.2017 in cui il Giudice, dott.ssa Anna Pagotto, ha rigettato l’istanza formulata dal ricorrente avente ad oggetto l’accertamento del diritto al computo in detrazione dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% sull’ammontare dei contributi trasferiti nella determinazione dell’onere di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 comma 2 L. 29/1979, con richiesta di condanna dell’INPS Fondo Volo alla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione in base all’importo risultante dalla somma della contribuzione trasferita e gli interessi maturati e conseguente richiesta di restituzione dell’importo versato in eccesso.

Il Giudice di merito ha risolto la questione inquadrando il procedimento imposto dalla Legge 29/79 per la ricongiunzione di detti periodi contributivi maturati gestioni differenti quale atto complesso di natura negoziale, dove l’incontro delle volontà delle parti (assicurato-INPS) determinerebbe la definitività dell’accordo.

Secondo il Giudice di primo grado l’avvenuto pagamento da parte del ricorrente dell’onere indicato dall’Istituto di Previdenza va interpretato quale manifestazione di volontà che comporta *«accettazione della proposta da parte della gestione previdenziale ed assieme, proposta ed accettazione, costituiscono l’espressione della convergenza delle volontà quale atto negoziale bilaterale che la Suprema Corte ritiene annullabile solamente per errore ai sensi dell’art. 1428 e 1429 del codice civile (Cass. 14398/1999)»*

Così continua la sentenza in questione: *«Infatti la Suprema Corte ha ribadito che “il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto determina l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione...”* (...) *A tal orientamento consolidato ha aderito anche la Corte d’Appello di Roma in caso analogo*



(sentenza 8932/14) e questo giudice non ritiene discostarsi dai principi sopra richiamati non ritenendo, diversamente dalla parte ricorrente, che l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione a seguito del versamento anche parziale dell'importo dovuto, stabilita dall'art. 5 comma 3 della legge 29/79, non comporti anche l'accettazione dell'onere comunicato, nonostante la contestazione del conteggio effettuato dalla stessa parte ricorrente dopo aver ricevuto la notifica dell'onere».

Trattasi, invero di decisione, che trova precedenti nella Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8932/2014 nonché nelle Sentenze del Tribunale di Viterbo Sezione Lavoro n. 295/2016 e n. 302/2016.

Volendo entrare nel merito della sentenza, e più in generale di questo orientamento giurisprudenziale all'interno del quale va a collocarsi, si evidenziano in maniera palese tre punti deboli presenti nell'iter logico posto a suo fondamento:

1. Il giudizio in questione non ha ad oggetto l'annullamento della domanda di ricongiunzione né la modifica dell'irrevocabilità della stessa. L'assicurato dopo aver aderito al procedimento delineato dalla legge 29/79 e quindi alla determinazione dell'INPS con cui è stato definito l'onere di ricongiunzione chiede la rideterminazione del quantum adducendo un errore dell'INPS nel calcolo dell'onere. Laddove in sensi dell'art. 1430 c.c. «L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto ma solo a rettifica». Nel caso di specie l'assicurato altro non fa che richiedere una rettifica dell'onere di ricongiunzione, con conseguente richiesta di condanna dell'INPS alla restituzione delle somme indebitamente percepite in eccesso.
2. Non può fondatamente ricondursi in ambito negoziale il procedimento che porta alla ricongiunzione dei contributi versati dall'assicurato in altre gestioni; ciò in quanto la materia previdenziale è materia sottratta alla disponibilità delle parti, che come tale soggiace inderogabilmente alla disciplina di legge. Disciplina di legge che nel caso di specie va individuata nella L. 29/79 ed anche, quindi, nell'art. 2 comma 2 che regola l'applicazione del tasso di interesse composto del 4,5% annuo ai contributi precedentemente accantonati. D'altra parte non vi è alcun potere di contrattazione in capo all'assicurato che voglia ricongiungere altri periodi contributivi; lo stesso, per poterlo fare, si trova infatti nella posizione di dover effettuare i pagamenti richiesti dall'INPS, pena la decadenza da detto beneficio concessogli dalla legge.
3. Anche a voler ammettere una improbabile natura negoziale dell'iter di adesione alla



ricongiunzione dei periodi contributivi relativi a gestioni differenti da quelle cui l'assicurato risulta iscritto, va rilevato come detto contratto debba necessariamente essere ricondotto alla disciplina di legge, come tale inderogabile. In altri termini l'ente di gestione previdenziale, assimilabile alla P.A., non potrà agire *contra legem*, e pertanto il contenuto dell'atto negoziale stipulato con l'assicurato non può violare la disciplina imposta dalla legge in materia. Ordunque, se la legge prevede l'applicazione del tasso composto del 4,5% annuo ai contributi versati nelle precedenti gestioni, questa previsione non potrà esser in alcun modo derogata dalle parti. Resta dunque inderogabile il negozio con cui le parti procederebbero alla ricongiunzione, ma il contenuto di detto negozio, ove difforme dalla disciplina di legge, andrà dal giudice ricondotto a quest'ultima.

In virtù di quanto sin qui argomentato, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, a tutti gli assicurati che si trovino nella condizione di "attesa" della determinazione dell'onere di ricongiunzione si consiglia:

- Di inoltrare diffida "preventiva" all'INPS al fine di richiedere una determinazione dell'onere conforme a quanto previsto dall'art. 2 L. 29/79;
- Non appena pervenuto il provvedimento INPS con la determinazione dell'onere di ricongiunzione prima di effettuare il pagamento (che comunque andrà effettuato entro i termini prescritti dall'INPS) inoltrare ricorso amministrativo con cui si impugna e contesta la quantificazione dell'onere e si specifica che il pagamento verrà sì tempestivamente effettuato, ma con riserva di chiederne, anche giudizialmente, la rideterminazione.

Con riguardo, invece, alla posizione di chi ha già anche parzialmente (in forma rateizzata) effettuato il pagamento dell'onere di ricongiunzione, si ritiene che eventuali sentenze analoghe a quella quivi commentata potranno essere emendate in sede di impugnazione, financo dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.

Guidonia Montecelio, 01.03.2017

Avv. Stefano Salerno